

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1172

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTELLI, CECCACCI RUBINO

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Presentata il 27 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'approvazione della legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, ha rappresentato un importante passo in avanti per l'affermazione di un più civile rapporto tra le persone e gli animali, ma essa, pur essendosi rivelata valida nell'impianto e nei principi, non risulta ad oggi sufficiente nell'attuazione pratica.

Dopo tanti anni di esperienza applicativa occorre riconoscere che molti degli obiettivi indicati dalla legge non sono stati conseguiti. Ciò non soltanto per l'adeguato impegno di alcune regioni e di molti enti locali, ma anche per le carenze della stessa legislazione. In particolare, le leggi regionali di attuazione cui la legge rinvia sono quasi sempre rimaste inapplicate o sono comunque risultate insufficienti per

il raggiungimento degli obiettivi prefissati, come, ad esempio, l'adozione di tutti i cani vaganti e di quelli detenuti nei canili e il contrasto al randagismo, non avendo trovato piena attuazione i piani di sterilizzazione e non essendo stata realizzata un'efficiente e collegata anagrafe canina.

Il ritardo accumulato per le carenze normative della legge n. 281 del 1991 ha aggravato una situazione che in diverse zone d'Italia è ormai allarmante: canili pubblici e privati sovraffollati, adozioni e acquisti effettuati senza le necessarie attenzioni e, quindi, continua alimentazione degli abbandoni, favoriti anche da una generale difficoltà di accesso nei luoghi pubblici con un cane.

Nonostante le modifiche legislative e l'inasprimento delle pene per il reato di

maltrattamento di animali, sui cani abbandonati si è innestato un giro di affari di circa 500 milioni di euro; molti privati, infatti, hanno siglato convenzioni milionarie con le amministrazioni locali, convenzioni aggiudicate spesso con i ribassi d'asta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti. Dal monitoraggio effettuato da alcune associazioni animaliste risulta che la stragrande maggioranza dei canili sul territorio nazionale sono sovraffollati, privi delle condizioni igienico-sanitarie minime, i cani sono malnutriti, privi di assistenza veterinaria e spesso vittime di maltrattamenti.

Per tutti questi motivi si ritiene urgente e necessario integrare e modificare la legge n. 281 del 1991 e, per una più efficace applicazione, disciplinare già a livello di legge quadro:

- 1) strumenti che incentivino l'iscrizione all'anagrafe dei cani di proprietà;
- 2) le caratteristiche minime delle strutture dei canili;
- 3) l'istituzione *ex novo* di strutture di accoglienza intermedie come le case famiglia per cani;
- 4) la promozione di una cultura zoolofila attraverso la responsabilizzazione dei proprietari;
- 5) l'ampliamento delle possibilità di accesso con i cani nei luoghi pubblici e nei servizi di trasporto pubblico e privato;
- 6) sanzioni più severe per i trasgressori;
- 7) strumenti per la sensibilizzazione dei proprietari riguardo alla sterilizzazione dei propri animali.

Solo agendo con politiche integrate è possibile aggredire un fenomeno che stenta a ridursi; per questo, oltre all'importante funzione di un'anagrafe canina e di campagne di sterilizzazione più efficaci, determinanti risultano essere, per il contrasto del randagismo, l'istituzione di case famiglia per cani e il libretto d'identità per l'amico a quattro zampe.

La proposta di istituire una struttura di accoglienza intermedia — una via di mezzo fra l'istituzione canile e il semplice privato cittadino — denominata « casa famiglia per cani », nasce dall'esigenza di disincentivare il ricorso ai canili, in virtù anche del limite massimo di 200 cani a struttura, che la presente proposta di legge prevede. Occorre incentivare le adozioni e le case famiglia per cani, che rappresentano la soluzione ideale sia in termini di flessibilità, perché si amplierebbero le possibilità allocative dei randagi senza però eccessivi vincoli per le famiglie ospitanti, sia in termini di economicità, perché si consentirebbe un enorme risparmio per lo Stato, che eviterebbe di gestire costosissimi e « kafkiani » canili, molto spesso veri e propri *lager*.

Incentivando singoli e famiglie, con buoni sconto per i pasti e servizi veterinari gratuiti, ad adottare cani abbandonati, destinati ai canili, si ha il doppio vantaggio di favorire un maggiore risparmio per lo Stato e di dare una risposta più efficace alla domanda di cura del randagio, che sarebbe inserito in un contesto più a dimensione di animale.

Proprio sul tema del sovraffollamento si è pronunciata la Corte di cassazione che ha stabilito che « il fatto di avere custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in *box* particolarmente angusti integra il reato di cui all'articolo 727 del codice penale ».

Inoltre, per la Cassazione, « se si percepiscono soldi pubblici per la custodia degli animali, le condizioni di detenzione devono essere particolarmente accurate ».

L'ulteriore proposta di prevedere un documento d'identità all'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina con tutte le informazioni necessarie per una corretta detenzione del proprio animale, i diritti e i doveri dei proprietari, che deve essere consegnato all'atto della registrazione e comunque dell'acquisto o adozione, nasce dalla duplice esigenza di responsabilizzare i proprietari e disincentivare l'acquisto emotivo. È ormai ampiamente confermato che alla base degli abbandoni vi è la correlazione fra la scarsa empatia delle

esigenze di un cane e l'acquisto impulsivo. Secondo alcune stime una famiglia italiana su due convive con un animale domestico, oltre una su tre con un cane o con un gatto. Il rapporto con gli animali domestici è però in gran parte improntato sull'improvvisazione, sul distorto principio che qualsiasi persona, a prescindere dalle proprie caratteristiche e dalla propria preparazione, può avere con sé qualsiasi animale. Il positivo grande aumento della sensibilità nei confronti degli animali, registrato in questi ultimi anni, solo in piccola parte è andato di pari passo con la consapevolezza della necessità di essere informati e preparati sui doveri e sui diritti di cui si dispone per la compagnia di un cane o di un gatto. Occorre che accanto alla decisione di possedere un cane vi sia una piena consapevolezza dei diritti dell'animale, dei suoi bisogni di cura e di affetto, e dei doveri, pubblici e privati, dei proprietari.

Infine, vi è il non meno importante capitolo della controversa situazione legislativa relativa all'accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici. L'Associazione nazionale dei comuni italiani ha ribadito che vietare l'ingresso ai cani nei locali pubblici e, quindi, negli esercizi commerciali, è illegale. Infatti, il regolamento di polizia veterinaria, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, ammette l'accesso dei cani nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto, purché siano condotti con mu-seruola e al guinzaglio. I cani possono accedere senza problemi ovunque, fatta eccezione per i negozi di generi alimentari, basti pensare agli ormai numerosi programmi di *pet therapy* che prevedono l'ingresso degli animali anche negli ospedali. Nella realtà, in contrasto evidente con il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, sono state emanate diverse leggi regionali e ordinanze comunali per mezzo delle quali si lascia libero il gestore di una struttura privata di decidere se fare entrare o meno gli animali nel suo locale. Ma ultimamente si è affermata la tendenza di vietare del tutto l'ingresso degli animali di affezione in tutti i locali pubblici, senza alcuna distinzione, e sono state previste pesanti sanzioni per coloro che non le rispettano. La presente proposta di legge intende fare chiarezza, una volta e per tutte, sulla controversa questione, vietando la possibilità di negare l'accesso a persone accompagnate dal proprio cane, non solo nei locali ed esercizi pubblici, ma anche sui mezzi di trasporto pubblico e privato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Obiettivi generali e trattamento dei cani*).

1. All'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato disciplina i livelli essenziali per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;

b) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina e la protezione dei gatti in libertà;

c) l'adeguamento delle strutture di accoglienza dei cani vaganti da parte dei comuni singoli o associati e delle comunità montane;

d) l'istituzione delle case famiglia per cani ai sensi dell'articolo 2-ter;

e) la responsabilizzazione collettiva nei confronti degli animali ».

2. All'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina l'ammontare della quota detraibile delle spese veterinarie, sostenute dai proprietari, ivi comprese quelle per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microprocessore ai sensi dell'articolo 2-bis e per l'iscrizione all'anagrafe canina, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I cani vaganti catturati e identificati mediante tatuaggio o microprocessore sono restituiti al proprietario o detentore previo pagamento delle spese di cattura e di mantenimento »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I cani vaganti non identificati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 2 dell'articolo 4 devono essere identificati ai sensi dell'articolo 2-*bis*; se non reclamati entro il termine di trenta giorni, essi possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, alle case famiglia per cani di cui all'articolo 2-*ter* o ad associazioni protezioniste, previa sterilizzazione chirurgica, trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi, altre malattie trasmissibili ed eventuali terapie necessarie »;

d) al comma 10, dopo le parole: « Gli enti e le associazioni protezioniste » sono inserite le seguenti: « che presentano i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e regolarmente iscritti ai relativi albi regionali o che siano riconosciuti enti morali ».

3. La lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è sostituita dalla seguente:

« *c-bis*) le spese veterinarie, fino all'importo stabilito con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ivi comprese le spese per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microprocessore e per l'iscrizione alle relative anagrafi degli animali; ».

ART. 2.

(Identificazione dei cani).

1. Dopo l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come modificato dal-

l'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (*Identificazione dei cani*).

— 1. L'iscrizione presso l'anagrafe canina è obbligatoria. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e dell'identificazione dell'animale.

2. L'identificazione dei cani deve essere effettuata entro trenta giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione, mediante l'impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo o comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'apposizione del microprocessore è di stretta pertinenza del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente o del medico veterinario libero professionista accreditato secondo le modalità previste da ogni singola regione ».

ART. 3.

(*Istituzione di case famiglia per cani*).

1. Dopo l'articolo 2-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2-ter — (*Case famiglia per cani*). —

1. Qualsiasi cittadino che intende adottare cani, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, nel numero minimo di tre e massimo di dieci, può richiedere al comune di residenza l'iscrizione all'elenco comunale delle case famiglia per cani.

2. Il richiedente, all'atto della domanda, deve specificare il numero di cani che intende adottare, nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma 1, e allegare una dichiarazione di conformità degli spazi e dei locali disponibili ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettere *b)* e *c)*, nonché di accettazione delle condizioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3.

3. Il comune, previa verifica da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali dell'idoneità del richiedente va-

lutata con riferimento alla conoscenza della corretta detenzione degli animali e degli obblighi cui i proprietari devono attenersi ai sensi della normativa vigente in materia, iscrive il richiedente medesimo nell'elenco delle case famiglia per cani del proprio territorio di competenza e provvede a contattare la casa famiglia prescelta ai fini del comma 5 dell'articolo 2, senza nessun obbligo di affido per il titolare, tranne nel caso in cui la struttura abbia superato la capacità di cui alla lettera *a*) del comma 5 all'articolo 3.

4. La titolarità di una casa famiglia per cani non comporta alcuna corresponsione economica. Essa tuttavia dà il diritto, sulla base di un programma annuale predisposto dal comune, ad accedere a buoni sconto per l'acquisto di prodotti alimentari e per visite e cure veterinarie gratuite anche con studi medici veterinari privati convenzionati con il comune stesso.

5. Il titolare di una casa famiglia per cani è autorizzato a tenere in custodia a pagamento cani di proprietà di terzi, nella misura massima del 50 per cento della disponibilità di cui al comma 1, previa iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Il comune può revocare la titolarità di una casa famiglia per cani qualora a seguito di un controllo risultino omesse le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo o accertate le violazioni previste dall'articolo 5 ».

ART. 4.

(Documento d'identità).

1. Dopo l'articolo 2-ter della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2-quater. — *(Libretto d'identità).* —
1. All'atto dell'identificazione e della registrazione all'anagrafe canina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o i medici veterinari accreditati rilasciano un libretto d'identità, recante i dati dell'animale e del proprietario, che è utilizzato

anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale e che contiene le informazioni sulla corretta detenzione e sugli obblighi cui i proprietari dei cani devono attenersi.

2. Il libretto d'identità deve essere conservato anche in caso di passaggio di proprietà del cane e rappresenta l'unico documento ufficiale attestante l'avvenuta iscrizione all'anagrafe canina.

3. Qualsiasi cittadino che intende acquistare o essere affidatario di un cane è tenuto alla compilazione del modulo di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

4. I cani non possono essere intestati a cittadini che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età ».

2. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281, come da ultimo modificata dalla presente legge, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

ART. 5.

(Disposizioni per la facilitazione degli accessi dei cani nei luoghi pubblici e privati).

1. Dopo l'articolo 2-*quater* della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 2-*quinquies*. — *(Disposizioni per la facilitazione degli accessi dei cani da compagnia nei luoghi pubblici e privati).* — 1. Le strutture ricettive, i locali e gli esercizi pubblici, nonché i servizi di trasporto pubblico e privato non possono vietare l'ingresso ai cani salvo nei casi di violazione delle condizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, e previo pagamento del titolo d'ingresso ove previsto. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cani guida delle categorie protette.

2. Le capitanerie di porto, le regioni e i comuni consentono l'accesso dei cani al seguito dei proprietari sulle spiagge demaniali ».

ART. 6.

(Competenze delle regioni).

1. L'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *(Competenze delle regioni).* —
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adeguano le proprie leggi in materia di randagismo e predispongono i modelli dei libretti d'identità, ai sensi dell'articolo 2-*quater*.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con propri decreti, determina le caratteristiche dei dispositivi di identificazione di cui all'articolo 2-*bis*, stabilendo altresì modalità operative conformi, atte ad assicurare la completezza e l'interoperabilità delle anagrafi canine con la banca dati canina nazionale.

3. Al trattamento dei dati previsti dal comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

4. Le regioni provvedono a disciplinare, con propria legge, il risanamento dei canili comunali che assumono la denominazione di "canile sanitario" o di "ospedale veterinario", in relazione alle esigenze territoriali e al tipo di prestazioni, e che garantiscono le seguenti funzioni:

a) ricovero temporaneo dei cani vaganti catturati sul territorio;

b) adempimenti sanitari sui cani ricoverati;

c) servizio di pronto soccorso con reperibilità degli operatori durante l'arco delle ventiquattro ore tramite il servizio di urgenza ed emergenza medica 118;

d) adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

e) osservatorio epidemiologico;

f) eventuale ricovero di gatti o di altri animali di affezione.

5. Le regioni provvedono altresì a disciplinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione di rifugi per cani tenendo conto dei seguenti criteri minimi di vivibilità delle medesime strutture:

a) numero massimo di 200 cani per struttura;

b) fissazione di uno spazio minimo vitale di 10 metri quadrati per cane e di 5 metri quadrati per ogni cane in aggiunta;

c) predisposizione obbligatoria di spazi esterni adeguati;

d) apertura al pubblico per controlli e per adozioni;

e) specializzazione del personale delle strutture nella cattura e nel trattamento degli animali;

f) preparazione anche comportamentale dei cani all'adozione da parte di personale anche volontario formato a tale fine;

g) presenza di volontari di almeno un'associazione di cui all'articolo 2, comma 10.

6. Le strutture, pubbliche e private, di ricovero dei cani che hanno favorevolmente superato il periodo di osservazione e ai quali sono stati applicati i trattamenti previsti presso il canile sanitario o l'ospedale veterinario devono garantire buone condizioni di vita ai medesimi animali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo trimestrale dei medici veterinari specializzati dell'azienda sanitaria locale competente.

7. La legge regionale determina i criteri e le modalità per l'attuazione degli elenchi comunali delle case famiglia per cani, per agevolare l'accesso dei cani nei luoghi pubblici e privati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2-*quinquies*, nonché per la concessione e per il rinnovo della

licenza per ogni rifugio privato in base ai criteri minimi strutturali e gestionali di cui al comma 5 e alla verifica dell'attuazione dei piani di adozione e di sterilizzazione dei cani. La legge regionale provvede, altresì, alla costituzione e alla disciplina di una specifica area della medicina veterinaria pubblica presso le aziende sanitarie locali con responsabilità di azione sull'applicazione delle normative in materia di randagismo, di animali di affezione e sinantropi, di benessere e protezione degli animali.

8. La legge regionale determina i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza, subordinando comunque la ripartizione dei fondi all'effettiva attuazione dei piani di adozione e di sterilizzazione dei cani nonché all'esito positivo dei controlli predisposti dalla regione stessa.

9. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, in collaborazione con i responsabili della specifica area delle aziende sanitarie locali costituita ai sensi del comma 7 e sentite le associazioni animaliste e protezioniste che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

10. Il programma di cui al comma 9 prevede interventi riguardanti:

a) la diffusione della pratica della sterilizzazione chirurgica e farmacologica, della registrazione anagrafica e della microchippatura, l'incentivazione delle adozioni dei cani ospitati nei rifugi, il miglioramento delle condizioni dei canili;

b) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto con gli animali, basato sul rispetto della vita animale e sulla difesa del loro *habitat*;

c) corsi di aggiornamento e di formazione per il personale delle regioni, degli enti locali, delle Forze dell'ordine e delle aziende sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché

per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le aziende sanitarie locali e con gli enti locali.

11. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale.

12. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni destinano una somma pari al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali in base al numero di cani identificati e registrati nell'anagrafe canina e, previo controllo sull'attività svolta, agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo ».

ART. 7.

(Competenze dei comuni).

1. L'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — *(Competenze dei comuni).* —
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili municipali esistenti, che assumono la denominazione di "canile sanitario" o di "ospedale veterinario" ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

2. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono alla costruzione di strutture di ricovero per cani nel rispetto dei criteri stabiliti dai commi 5 e seguenti dell'articolo 3 e dalla legge regionale, avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

3. I comuni, singoli o associati, adottano appositi regolamenti per la corretta detenzione e tutela degli animali di affezione sui rispettivi territori.

4. I comuni, singoli o associati, prevedono formule assicurative per garantire l'assistenza veterinaria di base ».

ART. 8.

(Competenze dei servizi veterinari).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — *(Competenze dei servizi veterinari).* — 1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali:

a) sono preposti alla gestione dell'anagrafe canina e dei canili sanitari o degli ospedali veterinari;

b) garantiscono gli interventi di reperibilità per le emergenze e di pronto soccorso per ventiquattro ore al giorno;

c) provvedono ad attuare quanto previsto all'articolo 1, comma 1-bis, lettera d);

d) esercitano la vigilanza sulle strutture ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2-ter e 2-quinquies;

e) partecipano ai programmi di prevenzione del randagismo e di educazione sanitaria;

f) effettuano controlli periodici nei rifugi anche sulla base di una lista di attività da monitorare approvata dalla regione ».

ART. 9.

(Sanzioni).

1. L'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5 — *(Sanzioni).* — 1. Salvo che il fatto non integri le fattispecie previste

dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina e di sottoporlo alle contestuali procedure di identificazione di cui agli articoli 2 e 2-*bis* è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 300.

2. Salvo che il fatto non integri le fattispecie previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, chiunque fa commercio di cani o di gatti, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 affluiscono alle entrate dell'ente locale e sono utilizzate ai fini dell'attuazione della presente legge ».

ART. 10.

(Cimiteri per animali di affezione).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — *(Cimiteri per animali di affezione)*. — 1. I cimiteri per animali di affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile.

2. I siti cimiteriali per animali di affezione sono localizzati in una zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle spoglie di animali di affezione è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni,

su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali di affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, in attesa dell'emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia ».

ART. 11.

(Imposta).

1. Dopo l'articolo 5-*bis* della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 5-*ter.* — *(Imposta).* — 1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di euro 20.

2. L'acquisto di un cane per il quale risulta già assolta l'imposta di cui al comma 1 non dà luogo a nuove imposizioni nell'anno di riferimento.

3. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 1:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi;

b) i cani appartenenti ad individui non residenti, né domiciliati nel comune, la cui permanenza non si protrae oltre due mesi o che già pagano l'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito e a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche, senza fini di lucro e ospitati nelle case famiglia o nei rifugi;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni;

g) i cani con certificazione di avvenuta sterilizzazione.

4. I comuni individuano con propri provvedimenti le sanzioni per il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 ».

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. L'articolo 9 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Copertura finanziaria).* — 1. Agli oneri posti a carico dello Stato derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse a tale fine stanziata dalla legge 2 dicembre 1998, n. 434.

2. Ai maggiori oneri gravanti sulle regioni e sugli enti locali in attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante gli introiti derivanti dall'imposta prevista dall'articolo 5-ter e dai trasferimenti effettuati dallo Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ALLEGATO A
(Articolo 4, comma 2)

«ALLEGATO 1
(Articolo 2-quater, comma 3)

Modulo di acquisto/adozione
(In doppia copia. Allegare fotocopia di un documento d'identità)

ELEMENTI INDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

Genere (cane, gatto, coniglio, altro) _____
Razza _____
Taglia _____
Sesso M F
Mantello _____
Età (approssimativa) _____
Tatuaggio o microchip n° _____
A.s.l. n° _____ di _____ prov. _____
Altro _____

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____ residente a _____
in Via _____ n° _____ prov. _____ Tel. _____
Cell. _____ Fax _____ Email _____
identificato con il documento _____ n° _____
rilasciato da _____ (che allego in copia fronte/retro) in qualità di
affidatario del suddetto animale si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni, presso la propria
abitazione o presso il seguente
domicilio _____

Si impegna altresì:

*Ad effettuare tutte le profilassi preventive (sverminazioni, vaccini, etc.) che il veterinario di fiducia
riterrà opportune e di segnarli sull'apposito libretto d'identità intestato all'animale, contestualmente
consegnato;*

A non cederlo se non previo consenso dell'affidante e comunque avvertendo l'anagrafe canina locale;

Ad informare l'affidante e l'anagrafe canina di ogni eventuale cambio di domicilio e/o residenza;

*A ricontattare l'adottante qualora nel corso dell'affido non gli/le fosse più possibile custodire l'animale
affidato;*

*A comunicare senza indugio lo smarrimento/il furto/la fuga o il decesso dell'animale all'affidante e
all'anagrafe canina;*

*A mostrare l'animale affidato all'uopo al personale incaricato nel corso dei controlli saltuari domiciliari
predisposti dalle associazioni animaliste e/o guardie zoofile e/o servizio veterinario locale.*

L'affidante

L'affidatario

Città _____, li _____

Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,70



16PDL0009930